



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Assicurazione Viaggi

Responsabilità Civile verso Terzi

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 2

1 - Glossario pag. 11

2 - Condizioni Sezione Responsabilità Civile verso Terzi pag. 12

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2

Telefono +39 02 48 21 91 – Fax +39 02 48 20 36 93

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it – (nr. verde 800.016611)

PEC: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. n. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014

Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 – Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto dell'impresa ammonta a 665.234.124 euro: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 458.368.554 euro.

L'indice di solvibilità (Solvency II ratio) della Compagnia è 218,60%.

Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare degli elementi di capitale disponibili (Fondi propri ammissibili) e il requisito di capitale (Scr) calcolato secondo il nuovo regime Solvency II.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.

Si rimanda al sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com per l'aggiornamento annuale dei dati sopra riportati.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto può avere durata temporanea od annuale, in base a quanto indicato sul frontespizio di polizza.

Il contratto pertanto cessa alla scadenza indicata senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale **civilmente responsabile** ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di **danni involontariamente cagionati a terzi** (morte, lesioni personali, danni a cose), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in Viaggio derivante dallo svolgimento di attività extraprofessionali.

Rimandiamo per gli aspetti di dettaglio all'art. 2.1 della Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi.

La Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi può essere prestata solo in abbinamento ad una delle distinte Forme di Copertura di seguito specificate, sulla base dell'opzione esercitata dal Contraente/Assicurato ed indicata sul simplo di Polizza:

- "Viaggi Classic" (Sezione Assistenza);
- "Viaggi Medium" (Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi);
- "Viaggi Elite" (Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi, Ritardi);
- "Viaggi Classic - Soggiorni Prolungati" (Assistenza);
- "Viaggi Medium - Soggiorni Prolungati" (Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi);
- "Viaggi Elite - Soggiorni Prolungati" (Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi, Ritardi);
- "Vacanze sulla Neve Classic" (Sezioni Assistenza, Perdita di Servizi);
- "Vacanze sulla Neve Elite" (Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi, Ritardi);
- "Viaggi Gruppi" (Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi);
- "Vacanze sulla Neve Gruppi" (Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita di Servizi).

In abbinamento all'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi oggetto del presente contratto ed alle Forme di Copertura sopra descritte, sono previste ulteriori coperture assicurative attivabili sempre a scelta dal Contraente/Assicurato sulla base di quanto indicato sul frontespizio di polizza:

- Annullamento Viaggio;
- Rimborso delle Spese Mediche;
- Infortuni;
- Incendio del Contenuto della dimora abituale dell'Assicurato;
- Furto del Contenuto della dimora abituale dell'Assicurato, nonché Scippo, Furto e Rapina degli effetti personali trasportati;
- Assistenza Stragiudiziale e Giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato (Tutela Legale).

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle "Tabelle Prestazioni e Garanzie" riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché alle Condizioni di Assicurazione delle rispettive Sezioni.

Per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi è inoltre attivabile la Condizione Particolare "Assicurazione per Nucleo Familiare".

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'art. 2.7.

L'Assicurato può far ricorso alle Prestazioni/Garanzie previste:

- alle Sezioni Assistenza, Bagaglio, Perdita Servizi, Ritardi, Annullamento Viaggio, Rimborso Spese Mediche, **per il tramite di Mapfre Asistencia S.A.;**
- alla Sezione Tutela Legale, **per il tramite di D.A.S..**

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione

delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Le Garanzie qui descritte sono prestate in seguito a Sinistri, indennizzabili a termini di Polizza, occorsi all'Assicurato esclusivamente in occasione di un Viaggio e non derivanti dallo svolgimento di attività professionali, principali o secondarie.

Le GARANZIE sono fornite durante il periodo di durata della Polizza nell'ambito delle coperture e dei Massimali indicati sul simplo di Polizza.

L'importo complessivo degli Indennizzi corrisposti non potrà superare i Massimali previsti.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dall'art. 3.2 all'art. 3.4, agli artt.li 3.6 e 3.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, agli artt.li 2.2, 2.3 e 2.4 della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nelle singole Garanzie.

Per quanto concerne i casi di sospensione della Garanzia si rimanda agli artt. 2.3 e 3.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

“Avvertenza”

La Sezione Responsabilità Civile verso Terzi prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'art. 2.1 della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'Assicurato nel caso si sia verificato un Sinistro che riguardi le Garanzie per le quali è prestata la copertura assicurativa.

La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui l'Impresa risponde fino ad un importo ridotto rispetto al Massimale pattuito; segnaliamo che tale più ridotto importo costituisce la massima esposizione dell'Impresa non per sinistro ma per periodo di assicurazione; i sottolimiti previsti sono evidenziati in grassetto.

I sottolimiti non si aggiungono al Massimale ma operano nell'ambito dello stesso.

Esempio:

Massimale per Garanzia R.C.T. = € 300.000

L'Assicurato procura involontariamente una lesione personale ad un Terzo, a seguito di evento rientrante nella Garanzia prestata.

Danno stimato = € 460.000.

L'Impresa corrisponde l'importo di € 300.000, pari al Massimale assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere, con il proprio patrimonio, al risarcimento degli ulteriori € 160.000 (importo pari alla differenza tra l'ammontare del danno ed il Massimale assicurato)

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei Sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'Assicurato. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il Premio delle coperture.

La Franchigia e lo Scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

La Franchigia è costituita da un importo fisso, oppure è espressa in percentuale od in giorni, mentre lo Scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 150
Ammontare del danno = € 200
Indennizzo = € 200 - € 150 = € 50

B) Franchigia = € 150
Ammontare del danno = € 100
Indennizzo = € 0 in quanto l'importo del danno è inferiore alla Franchigia

Scoperto

A) Scoperto = 10% dell'importo risarcibile
Ammontare del danno = € 5.000
Importo dello scoperto = € 5.000 * 10% = € 500
Indennizzo = € 5.000 - € 500 = € 4.500

“Avvertenza”

In accordo tra le Parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni, massimali, Franchigie e Scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di Polizza.

“Avvertenza”

Il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile pari a 80 anni.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'art. 3.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio **- Nullità**

“Avvertenza”

Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del Sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all'art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio.

Le Sezione Responsabilità Civile verso Terzi non prevede casi di aggravamento o diminuzione del rischio.

Non trova pertanto applicazione il disposto degli art.li 1897 e 1898 del Codice Civile.

6. Premi

Il Premio è determinato per periodi di assicurazione inferiori o pari ad 1 anno in base a quanto indicato in polizza ed è interamente dovuto.

Il contratto non prevede la possibilità di frazionare il Premio.

“Avvertenza”

Il versamento del Premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. od in favore dell’agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E’ possibile provvedere al pagamento del Premio mediante:

- assegno bancario o circolare n.t. intestati all’Impresa od all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”

L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima.

7. Rivalse

“Avvertenza”

La Sezione Responsabilità Civile verso Terzi prevede ipotesi di rivalsa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’art. 2.6. della stessa.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il presente contratto non prevede adeguamento del Premio e delle somme assicurate.

9. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente sia in favore dell’Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda all’art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta a inviare

tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano.

In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di sinistro, il mancato rispetto dell'obbligo di dare avviso nei termini previsti dal contratto da parte dell'Assicurato può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

12. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa

Tassazione del Premio

Il Premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente, pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'Imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

“Avvertenza”

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro all'Agenzia cui è assegnata la Polizza, oppure all'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio, rimandiamo all'art. 3.2 punti f), i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché all'art. 2.5 della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative, rimandiamo all'art. 3.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché agli art. 2.1 e 2.3 della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi.

14. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).

Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.

Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell'evento (in assenza sarà utile indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte);
- sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione dedicata ai reclami del sito internet dell'Impresa www.vittoriaassicurazioni.com.

E' inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie.

- **Negoziazione assistita.** E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
- **Mediazione Obbligatoria.** E' un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per

le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.

- Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell'ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).

Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.

“Avvertenza”

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:

- contattare il numero verde 800.016611
- accedere all'apposita sezione dedicata nel sito internet dell'Impresa e compilare il FORM su <http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

15. Arbitrato

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.

16. Mediazione obbligatoria

Espressamente salve le procedure arbitrali previste in Polizza per le controversie in caso di Sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la Legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati.

Si rimanda per dettagli all'art. 2.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

*L'Amministratore Delegato
Cesare Caldarelli*



AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire:

- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido;

e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11.

Compagno di Viaggio: persona iscritta al Viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato e assicurata con la medesima Polizza.

Furto: è colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

2 - CONDIZIONI SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

(SEZIONE OPZIONALE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA)

2.1 – Responsabilità civile verso terzi

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in Viaggio, in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitters e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale inoltre per:

- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici.

Relativamente ai cani, l'assicurazione è operante:

- a condizione che sia applicata la museruola o il guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
- con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida; l'assicurazione si estende, per tali cani, anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale;

- la pratica di sport, comprese le gare, **sempreché non vengano esercitati a livello agonistico e/o professionistico;**
- relativamente alla pratica del modellismo, **sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli, l'uso dei droni nonché i disturbi determinati dai radiocomandi;**
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo.

La Garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva di:

- € 300.000,00 per Sinistro;
- € 300.000,00 per persona;
- € 300.000,00 per danni a cose e animali, con il sottolimito di € 50.000,00 per ciascun periodo di assicurazione e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% dell'importo risarcibile per ogni Sinistro per:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

2.2 persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti Assicurati,

- nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente, nonché i Compagni di Viaggio;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

2.3 – Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, o qualora sia richiamata ed operante la Condizione Particolare 2.7 "Assicurazione per Nucleo Familiare", il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

2.4 – Esclusioni

Sono esclusi i danni derivanti:

- da Furto e Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi;
- dalla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;
- dalla navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a metri 7,50;
- dall'impiego di velivoli, deltaplani, parapendii, mongolfiere, nonché dalla pratica di paracadutismo, sci e snowbord (per le Forme di Copertura "Vacanze sulla Neve" e "Vacanze sulla Neve Gruppi", si intende invece compresa la pratica di sci alpino, sci di fondo e snow board, escluse comunque le attività acrobatiche e fuori pista);
- dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria e ogni tipo di gara d'avventura, agonistica o professionale;
- dall'impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- da attività professionali;
- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
- da Viaggi intrapresi verso i territori ove sia operativo (anche temporaneamente) un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un'autorità pubblica competente o sia dalla stessa scongiato di recarsi;
- da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- da atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- da o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- da richieste di Risarcimento a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della Malattia Creutzfeldt-Jacob (vCJD);
- direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
 - da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
 - da campi elettromagnetici
 - da prodotti geneticamente modificati (OGM).

2.5 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

2.6 – Gestione delle vertenze

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.7 – Assicurazione per Nucleo Familiare

(CONDIZIONE PARTICOLARE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA UNITAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI)

Per "Nucleo Familiare" del Contraente/Assicurato devono intendersi le persone Assicurate, nominativamente indicate in Polizza ed iscritte nel medesimo certificato anagrafico di stato di famiglia.

Agli effetti della presente Condizione Particolare, le Garanzie della presente Sezione operano per il Contraente/Assicurato ed il suo Nucleo Familiare, come sopra definito.



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PBRC 027.150.0318 | ASSICURAZIONE VIAGGI | RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI